REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 510 del 03/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE, DIVIETO DI MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELL'ISOLA DI ISCHIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000 ha stabilito le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
b) la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, ha modificato la suddetta direttiva;
c) con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" sono state affidate, tra l'altro, le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali possono:
   - prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali;
   - istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
d) Il Servizio fitosanitario della Regione Campania ha svolto da diversi anni nei principali areali viticoli campani un attento monitoraggio per la verifica della presenza della Flavescenza dorata della vite (FD) e del suo vettore, lo *Scaphoideus titanus*;
e) sull'Isola d'Ischia negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione consistente di giallumi della vite;
f) la FD può rappresentare un concreto pericolo per la viticoltura dell'isola d'Ischia e di tutta la viticoltura campana.

Visto

a) il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" ed in particolare dell'art. 6 che prevede che anche nelle zone indenni da FD i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio per prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore;
b) il Decreto Dirigenziale n. 71 del 21.03.2011 "applicazione del DM 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nel territorio dell'isola di Ischia" con allegato Piano di Azione.

TENUTO CONTO che:

a) dai risultati del monitoraggio eseguito in diverse aziende viticole dell'Isola d'Ischia e dalle analisi effettuate dal Laboratorio fitopatologico regionale, di concerto con il Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Ar.Bo.Pa.Ve.), è emerso che nell'anno 2012 sono stati ritrovati diversi casi positivi alla fitoplasmosi, ancor di più rispetto al 2011;
b) in diverse aziende viticole dell'isola è stata riscontrata anche la presenza dello *Scaphoideus titanus,* vettore della FD;
c) le analisi effettuate dal servizio di Controllo per la Certificazione del Materiale di Commercializzazione della vite hanno evidenziato la presenza del fitoplasma della flavescenza dorata anche in campi di piante madri denunciati per il prelievo di materiale di moltiplicazione;
d) il D.M. 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" e la circolare del M.I.P.A.A.F. prot. n. 33214 del 6.09.2000, prevedono che per le zone focolaio "qualora i Servizi fitosanitari regionali ritengano necessario imporre in queste zone ulteriori misure fitosanitarie, queste possono contemplare ad esempio la regolamentazione dell'attività vivaistica in modo più restrittivo di quello ordinario, da adottarsi eventualmente a carattere temporaneo";

RITENUTO di dover:

a) adottare misure fitosanitarie precauzionali per evitare l'ulteriore diffusione di FD per cui, ferme restando le disposizioni indicate nel Decreto Dirigenziale n.71 del 21.03.2011, prevedere per l'isola di Ischia, il divieto di movimentazione dei materiali di moltiplicazione della vite a qualsiasi titolo, compreso quello proveniente dai campi di piante madri denunciati per il prelievo di marze; tali limitazioni sono adottate per un anno, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento;
b) prevedere per gli inadempienti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 214/2005:

VISTO il DRD n°70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore SIRCA

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, di:

1) adottare misure fitosanitarie precauzionali per evitare l'ulteriore diffusione di FD per cui, ferme restando le disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n.71 del 21.03.2011, per l'isola di Ischia è fatto divieto di movimentazione dei materiali di moltiplicazione della vite, compreso quello proveniente dai campi di piante madri denunciati per il prelievo di marze;
2) tali limitazioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e hanno la durata di un anno;
3) prevedere che per gli inadempienti siano applicate le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 214/2005:

Il presente decreto è trasmesso all'Assessore all'Agricoltura, al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, telematicamente ai Dirigenti dei STAPA CePICA, all'Area 02 - Settore 01 - Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali" e al Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione in ragione, ai sensi dell'art.2 del regolamento disciplinante gli atti da pubblicare, dei significativi contenuti di interesse generale in esso presenti.

PASSARI